COMUNE DI PETRELLA SALTO



REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO UFFICIO TECNICO Ordinanza N. 44 del 30/10/2020

OGGETTO: Oggetto: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente.

APERTURA CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzella Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dà COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica eda COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1g78, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure

riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020;

VISTO il DPCM del 22.03.2020;

VISTO il decreto legge n. 25 marzo del 2020, n. 19;

VISTO il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato al 13 aprile le misure di contenimento del coronavirus stabilite nelle disposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00024 del 09.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il DPCM del 10.04.2020 contenente le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 3 maggio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029 del 15.04.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile":

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17.04.2020, avente ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18.04.2020, avente ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV ?2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 aprile 2020, n. Z00035 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, contenente "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l' Ordinanza del Presidente n. Z00041 del 16/05/2020, avente ad oggetto: " *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*";

VISTO il DPCM del 17.05.2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042, contenenti "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020 , n. 34, contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 22 maggio 2020 , n. 35, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043, contenenti "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 29 maggio 2020, n. Z00044, contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 giugno 2020, n. Z00045, contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA la Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione - Pubblicata nel n. L 175 del 4 giugno 2020";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046, contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l' Ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione

civile del 11 giugno 2020, contenente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 680)";

VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19":

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047, contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n. Z00048, contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";.

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 25 giugno 2020, n. Z00049, contenente" *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la Legge 02 luglio 2020, n. 72, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 luglio 2020, n. Z00050, contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la Legge 14 luglio 2020, n. 74, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 luglio 2020, contenente "*Ulteriori* disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTA l' Ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 22 luglio 2020, n. Z00054 Ulteriori

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA l' Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020 , n. 83, contenente "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", che ha spostato la scadenza dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 30 luglio 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la CIRCOLARE del Ministero della Salute del 30.07.2020 n. 25631, contenente "Impatto dell'emergenza COVID-19 sulle attività di vaccinazione - analisi del fenomeno e raccomandazioni operative";

VISTA l' Ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile del 31 luglio 2020, contenente " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 01 agosto 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA l'Ordinanza del Ministero dell'istruzione del 03.08.2020, contenente "*Adozione del* "*Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia*";

VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 07 agosto 2020, contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, contenenti "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTE le Raccomandazioni tecniche del 31.08.2020 del Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile per l'apertura delle scuole in sicurezza;

VISTA la Circolare del Ministero della salute del 04.09.2020, avente ad oggetto "Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazione operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettivita". Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili";

VISTO il Dpcm del 07.09.2020, contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge* 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 13.10.2020;

VISTO il DPCM del 18.10.2020;

VISTA l' Ordinanza, adottata d' Intesa tra la Regione Lazio-Ministero della Salute del 21.10.2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020;

VISTA la nota del Ministero della Salute n. 12302 del 08.04.2020, avente ad oggetto: " *Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre*, *cimiteriale e di cremazione*, *che si allega alla presente nota costituendone parte integrante e sostanziale*";

VISTA la nota della Prefettura di Rieti prot. pref. n. 6776 del 29.04.2020, avente ad oggetto: "Indicazioni Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, che si allega alla presente nota costituendone parte integrante e

sostanziale", che richiama l'attenzione sulla disposizione che stabilisce che "i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori"

VISTA la nota prot. pref. n. 6860 del 03.05.2020 della Prefettura di Rieti, contenente "Indicazioni circa apertura cimiteri dal 4 maggio", in cui, superando il precedente indicazione contenuta nella nota della Prefettura prot. pref. n. 6776 del 29.04.2020, precisa che:

- sono consentiti gli spostamenti, nell'ambito della propria regione, per far visita ai defunti nei cimiteri, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché del divieto di assembramento;
- resta ferma, tuttavia, la facoltà, per le SSLL, di disporne, così come previsto per i parchi , (cfr. articolo 1, lettera e) del DPCM 26 aprile 2020) la temporanea chiusura, laddove non risultasse possibile assicurare in altro modo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate;

CONSIDERATO

-che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

VISTO l'art. 50 del Tuel;

ORDINA

- 1) che l'accesso al cimitero comunale avvenga con le seguenti misure per evitare assembramenti l'accesso avverrà con le seguenti prescrizioni:
- Per la visita ai defunti è consentito l'accesso a una sola persona per tomba o loculo, fermo restando la contemporanea compresenza di un numero massimo di 15 persone all'interno del cimitero comunale, garantendo il rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento della distanza interpersonale.
- sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- di non sostare all'interno del cimitero più del tempo necessario;
- il divieto di ogni forma di assembramento;
- l'obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di accesso per i soggetti con febbre (maggiore di 37,5°);
- il rispetto di quant'altro previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente

Si rammenta che, in caso di violazione di tali prescrizioni contenute nelle disposizioni nazionali, regionali e recepite nelle ordinanze sindacali, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

AVVERTE

che le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione fino al 10 novembre

DISPONE

La trasmissione a:

- Prefettura di Rieti
- Azienda USL Rieti Dipartimento di Prevenzione

- Comando Stazione Carabinieri di Petrella Salto
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Petrella Salto

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel te1mine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel ternine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Distinti saluti

IL SINDACO (F.to Gaetano MICALONI)